



# Regolamento Whistleblowing

*Approvato dal CdA di ENAV  
in data 17 ottobre 2024*

## Indice dei contenuti

<b>1.</b>	<b>NORME E PROCEDURE APPLICABILI .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>PREMESSA E SCOPO.....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING .....</b>	<b>5</b>
3.1	Violazioni rilevanti ai fini del Decreto WB .....	5
3.2	Segnalazioni vietate e/o escluse .....	6
3.3	Ammissibilità e contenuti minimi delle Segnalazioni di Whistleblowing .....	7
3.4	Segnalazioni anonime .....	8
<b>4.</b>	<b>SOGGETTI COINVOLTI .....</b>	<b>8</b>
4.1	I Segnalanti .....	8
4.2	I Segnalati .....	9
4.3	Il Gestore delle Segnalazioni di Whistleblowing: il Comitato Whistleblowing .....	9
4.3.1	Composizione .....	9
4.3.2	Obiettivi e compiti .....	9
4.3.3	Convocazione .....	9
4.3.4	Riunioni .....	10
4.3.5	Verbalizzazione delle sedute .....	10
4.4	Altri Destinatari delle segnalazioni.....	10
<b>5.</b>	<b>CANALI DI SEGNALAZIONE .....</b>	<b>11</b>
5.1	Canali di segnalazione Interni .....	11
5.2	Segnalazione Esterna.....	12
5.3	Divulgazione pubblica .....	13
5.4	Denuncia all’Autorità giudiziaria .....	13
<b>6.</b>	<b>PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING .....</b>	<b>13</b>
6.1	Ricezione e verifica dell’ammissibilità della Segnalazione di Whistleblowing .....	14
6.2	Istruttoria della Segnalazione di Whistleblowing .....	15
6.3	Conclusione del caso e comunicazione degli esiti .....	16
6.4	Reporting.....	16
<b>7.</b>	<b>PRINCIPI GENERALI E TUTELE .....</b>	<b>17</b>
7.1	Tracciabilità e Archiviazione .....	17
7.2	Confidenzialità e Riservatezza.....	17
7.3	Trattamento dei dati personali .....	18
7.4	Tutela del Segnalante .....	19
7.5	Tutela delle altre persone interessate .....	20
7.6	Inversione dell’onere della prova.....	20
7.7	Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche ....	21
7.8	Tutela del Segnalato.....	21
7.9	Sanzioni .....	21
<b>8.</b>	<b>COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE .....</b>	<b>22</b>

## DEFINIZIONI

- a) **Codice Etico:** il codice etico di Gruppo, unitamente agli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati.
- b) **Comitato Whistleblowing:** organo collegiale la cui composizione e regole di funzionamento sono descritte al par. 4.3.
- c) **Divulgazione Pubblica:** l'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- d) **D.Lgs. 231/2001 o Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* e successive modifiche e integrazioni.
- e) **D.Lgs. 24/2023 o Decreto WB:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante *"Disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937"*.
- f) **ENAV o Società:** ENAV S.p.A.
- g) **FCPC:** Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione, prevista dal par. 5.3.2 della ISO 37001 e nominata dall'Alta Direzione, che ha la responsabilità e l'autorità di supervisionare il SGPC, fornire consulenza e guida al personale in materia di corruzione, relazionare sulle prestazioni del SGPC ai Vertici aziendali.
- h) **Gruppo ENAV o Gruppo:** il Gruppo ENAV costituito da ENAV e dalle società da essa controllate in Italia e all'estero.
- i) **Modello 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo di ENAV e delle Società del Gruppo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 unitamente agli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati. Al Modello 231 si riconducono tutte le misure in essere utili a contenere i rischi di reato, quali norme e procedure, controlli sul personale e sui processi, attività formative mirate alla prevenzione, ambiente di controllo.
- j) **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo di vigilanza di ENAV e delle società del Gruppo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in conformità al D. Lgs. 231/2001 e istituito conformemente alle previsioni delle Linee Guida di Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.
- k) **Procedure:** il termine procedure va inteso in senso ampio ad includere tutte le procedure operative, le *policy*, i regolamenti, le linee guida e le istruzioni operative vigenti all'interno del Gruppo.
- l) **Referente Whistleblowing:** gerarchicamente inquadrato nella funzione Internal Audit, è membro del Comitato Whistleblowing, con funzioni di Segretario e delegato dello svolgimento di talune attività nell'ambito della gestione delle Segnalazioni.
- m) **Segnalazione di Whistleblowing:** una segnalazione circostanziata, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, effettuata dai soggetti individuati al par. 4.1 tramite gli appositi canali previsti al par. 5, avente ad oggetto la commissione, la tentata commissione o il ragionevole pericolo di commissione di uno dei reati e/o degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto WB.
- n) **Segnalazione Interna:** la Segnalazione di Whistleblowing effettuata tramite gli appositi canali interni previsti dal Gruppo ENAV di cui al par. 5.1.
- o) **Segnalazione Esterna:** la Segnalazione di Whistleblowing effettuata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) tramite il canale indicato al par. 5.2 del presente Regolamento.
- p) **Segnalazione in "mala fede":** la Segnalazione effettuata al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio ad ENAV, al Gruppo o a una società del Gruppo, al Segnalato o a terzi.
- q) **Segnalanti:** coloro che possono effettuare ed effettuano una Segnalazione di Whistleblowing come meglio definiti al par. 4.1.
- r) **Segnalati:** coloro che sono oggetto di una Segnalazione di Whistleblowing come meglio definiti al par. 4.2.

- s) **SGPC:** Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della Norma ISO 37001.
- t) **Soggetto apicale:** membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo ENAV.
- u) **Regolamento:** il presente regolamento *whistleblowing*.

\*

## 1. NORME E PROCEDURE APPLICABILI

- Direttiva (UE) n. 2019/1937 – Direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937.
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
- ISO 37002:2021(E) - Linee guida per l'attuazione, l'implementazione, la gestione, la valutazione, la manutenzione e il miglioramento di un solido ed efficace sistema di gestione del whistleblowing nell'ambito di un'organizzazione.
- D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- D.Lgs. n. 231/2001 - Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti.
- Codice penale.
- D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (o GDPR, General Data Protection Regulation).
- Codice Etico.
- Modello 231.
- Codice di Corporate Governance (gennaio 2020).
- Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (giugno 2021).
- Confindustria - Nuova disciplina "whistleblowing" - Guida operativa per gli enti privati
- UNI ISO 37001 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.
- ISO/IEC 27001 - Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- Policy, procedure, linee guida, regolamenti e istruzioni operative di ENAV.

## 2. PREMESSA E SCOPO

Il Decreto Legislativo 24/2023 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione apprese nel contesto lavorativo (pubblico o privato) e che violano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Il Decreto WB, ha, tra le altre, ampliato il novero delle violazioni potenzialmente segnalabili, rafforzato le tutele a favore del soggetto che effettua una segnalazione ed esplicitato in maniera più esauriente rispetto alla precedente normativa l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina, definendo con maggior dettaglio le nozioni di "soggetto pubblico" e "soggetto privato".

L'art. 2. c. 1 del Decreto WB, in particolare, nel definire i «*soggetti del settore pubblico*», alla lett. p) vi include espressamente le società a controllo pubblico (ovvero le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del cc.), anche se quotate.

Limitatamente ai fini del Decreto WB, dunque, ENAV S.p.A. è considerata soggetto del settore pubblico, rientrando perciò tra i soggetti obbligati al recepimento delle previsioni di cui al Decreto WB ed è in ragione di ciò che ha inteso adeguare il proprio sistema di segnalazioni di *whistleblowing* tramite l'adozione del presente Regolamento (applicabile anche alle Società del Gruppo), in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

La finalità del sistema di *Whistleblowing* è quella di consentire al Gruppo ENAV di venire a conoscenza di situazioni di rischio o di danno e di affrontare il problema segnalato in modo più tempestivo possibile. Il *Whistleblowing* contribuisce a individuare, prevenire e contrastare la commissione di illeciti e/o reati, a tutelare ENAV, il Gruppo e gli azionisti da danni economici, a tutelare la loro immagine e reputazione, a diffondere la cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza all'interno del Gruppo e a rafforzare il sistema dei controlli interni e della gestione dei rischi.

Il *Whistleblowing* costituisce pertanto uno strumento attraverso il quale i Segnalanti possono comunicare a specifici individui od organismi una condotta illecita o irregolare rilevante ai sensi del Decreto WB.

Attraverso l'adozione del presente Regolamento, l'Alta Direzione del Gruppo ENAV intende incoraggiare e facilitare le Segnalazioni di Whistleblowing all'interno del Gruppo e di ciascuna realtà aziendale, ridurre i rischi di reati e/o illeciti, costruire e rafforzare il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*, promuovere e accrescere una cultura aziendale basata su fattori di trasparenza, integrità, buona *governance* e *compliance* aziendale.

Il Regolamento:

- identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni di Whistleblowing;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di Segnalazione di Whistleblowing;
- definisce i canali di comunicazione appropriati per la ricezione, l'analisi e l'elaborazione delle Segnalazioni di Whistleblowing;
- identifica i soggetti coinvolti e definisce i principi e le regole generali che governano il processo di gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing, ivi inclusa la tutela del Segnalante e del Segnalato.

Il presente documento, predisposto dalla Struttura Internal Audit, con responsabilità per il *Whistleblowing* di Gruppo come da disposizioni organizzative vigenti, contempla il contributo della FCPC nonché dei Presidenti dell'Organismo di Vigilanza di ogni società del Gruppo e tiene conto di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 nonché delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida adottate in materia con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Il Regolamento Whistleblowing, inoltre, costituisce parte integrante del Modello 231 adottato da ciascuna Società del Gruppo ENAV.

### **3. OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING**

#### **3.1 VIOLAZIONI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO WB**

Il D.Lgs. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati di cui al successivo paragrafo 4.1.

La tipizzazione delle fattispecie di violazioni è ampia ed elencata di seguito:

#### VIOLAZIONI DEL DIRITTO NAZIONALE

- ✓ Illeciti penali;
- ✓ Illeciti civili;
- ✓ Illeciti amministrativi;
- ✓ Illeciti contabili;
- ✓ Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ✓ Violazioni dei Modelli 231 adottati da ciascuna Società del Gruppo ENAV.

#### VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- ✓ Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione relativi ai settori indicati dal legislatore<sup>1</sup>;
- ✓ Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- ✓ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- ✓ Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea.

Le informazioni fornite possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse, ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una o più delle violazioni sopra indicate.

Seguono esempi di potenziali fatti o azioni da segnalare:

- un soggetto non ha adempiuto, non sta adempiendo o è probabile che non adempia a un obbligo legale a cui è soggetto, ad esempio in ambito di appalti pubblici, servizi finanziari, tutela dei consumatori, protezione della *privacy* e dei dati personali; oppure
- la salute o la sicurezza di un individuo è stata, è o può essere messa in pericolo; oppure
- si è verificata o è probabile che si verifichi o si sia verificata una pratica di corruzione; oppure
- è stato commesso, ne è in corso la commissione o potrebbe essere commesso un reato; oppure
- informazioni idonee a dimostrare che una questione che rientra in uno dei punti precedenti è stata, è in corso o è probabile che venga deliberatamente occultata.

### **3.2 SEGNALAZIONI VIETATE E/O ESCLUSE <sup>2</sup>**

Sono vietate o escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento Whistleblowing le seguenti tipologie di segnalazioni (che sono archiviate direttamente senza approfondimento):

- **segnalazioni in “mala fede”**, ingiuriose e/o offensive;
- segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;

<sup>1</sup> Appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

<sup>2</sup> Le segnalazioni elencate in questo paragrafo sono archiviate con le modalità descritte nel paragrafo 6 relativo al “PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING”.

- segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale del Segnalato;
- segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto Segnalato;
- segnalazioni che riguardano **rimostranze, richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale** del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni che riguardano notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Inoltre, si evidenzia che le segnalazioni in "mala fede", ingiuriose, offensive, diffamatorie, calunniose e discriminatorie possono dare luogo a **responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante e all'applicazione di sanzioni secondo quanto indicato al paragrafo 7.9 che segue.**

### 3.3 AMMISSIBILITÀ E CONTENUTI MINIMI DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

Qualora rientranti nell'ambito delle fattispecie previste dal Decreto WB (come indicate al precedente par. 3.1), e dunque tecnicamente "**procedibili**", le segnalazioni sono soggette ad una valutazione di **ammissibilità**<sup>3</sup>.

Infatti, al fine di permettere un proficuo uso della Segnalazione di Whistleblowing questa deve contenere tutti gli elementi utili ad accertarne la fondatezza e, in particolare, avere i seguenti elementi essenziali:

- **oggetto:** una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione di Whistleblowing, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi od omessi i fatti segnalati (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo);
- **eventuale documentazione ulteriore:** indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati o ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta delle relative evidenze;
- **soggetto segnalato e altri soggetti coinvolti:** dati anagrafici e/o qualsiasi altro elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento segnalato e di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati in grado di fornire informazioni sui fatti alla base della segnalazione;
- **società coinvolta:** la società del Gruppo ENAV coinvolta dalla Segnalazione di Whistleblowing.

Non è tuttavia necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi, benché:

- la Segnalazione di Whistleblowing sia circostanziata e si fondi su elementi di fatto precisi e concordanti tali da far ritenere che sussista la possibilità che si sia verificato un fatto rilevante ai fini della segnalazione;
- il Segnalante abbia ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della Segnalazione di Whistleblowing, per ritenere che i fatti segnalati siano veri oppure abbia una conoscenza diretta o comunque sufficiente di tali fatti, in ragione delle funzioni svolte.

---

<sup>3</sup> Cfr. CONFINDUSTRIA: Nuova disciplina "Whistleblowing" - Guida operativa per gli enti privati (ottobre 2023)

**Ad ogni modo, le Segnalazioni di Whistleblowing devono essere sempre effettuate in modo disinteressato e in buona fede.**

### 3.4 SEGNALAZIONI ANONIME

Il Gruppo ENAV non ammette, salvo limitate eccezioni, segnalazioni anonime, cioè prive di qualsiasi elemento che consenta di individuarne l'autore.

Eventuali segnalazioni anonime che dovessero pervenire, pur registrate e conservate secondo i criteri generali di conservazione degli atti<sup>4</sup>, sono archiviate direttamente senza approfondimento, **fatti salvi i casi in cui rientrino nell'ambito di applicazione oggettiva del D.Lgs. 24/2023** (vd. par. 3.1) e **siano sufficientemente circostanziate e/o adeguatamente documentate, nonché relative a potenziali illeciti o irregolarità ritenute di particolare gravità** (in particolare, nell'ambito del sistema di *compliance* del Gruppo ENAV). I fattori rilevanti per la valutazione di ammissibilità delle segnalazioni anonime includono la credibilità dei fatti presentati e la possibilità di verificare la veridicità delle informazioni sulla violazione sulla base di fonti affidabili (sul punto si rimanda al precedente par. 3.3. - *Ammissibilità e contenuti minimi delle segnalazioni*). In tale ipotesi, le segnalazioni anonime vengono trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie.

Infatti, **la natura anonima della segnalazione non consente l'applicazione delle disposizioni del Decreto WB e del presente Regolamento**. In tali casi, resta inteso che, qualora il soggetto (tra quelli elencati al par. 4.1.), inizialmente anonimo e che abbia effettuato una segnalazione anonima rilevante ai sensi del D.Lgs. 24/2023, ritenuta ammissibile e dunque non archiviata direttamente, riveli in seguito la propria identità o, comunque, questa venga conosciuta, lo stesso gode delle tutele previste dal Decreto WB e dal Regolamento con riferimento al divieto di atti ritorsivi (vd. par. 7.4, ultimo capoverso).

## 4. SOGGETTI COINVOLTI

### 4.1 I SEGNALANTI

Le segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale interno appartenente a una delle società del Gruppo, sia da soggetti esterni, così come individuati nel Decreto WB.

In particolare, tra i soggetti interni rientrano, oltre al personale dipendente delle società del Gruppo, anche:

- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- soggetti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali, ovvero durante il periodo di prova;
- eventuali volontari;
- tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i soggetti esterni possono includere:

- soci delle società del Gruppo ENAV;
- fornitori, consulenti, agenti, *partner*, intermediari;
- qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori;

---

<sup>4</sup> Linee Guida ANAC – 2.2 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione

- soggetti il cui rapporto di lavoro è già stato sciolto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## 4.2 I SEGNALATI

Le Segnalazioni di Whistleblowing possono riguardare i Soggetti Apicali, il *management*, il personale dipendente, i collaboratori esterni, collaboratori non subordinati delle società del Gruppo, nonché i *partner* commerciali, i fornitori, i consulenti, gli intermediari e tutti coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo e sono riferibili a qualsiasi tipo di condotta illecita o irregolare di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Qualora le segnalazioni dovessero riguardare uno o più membri del Comitato Whistleblowing o degli altri soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni, questi sono estromessi dalle attività inerenti alla valutazione e gestione della specifica segnalazione.

## 4.3 IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING: IL COMITATO WHISTLEBLOWING

Ai fini della ricezione e gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing, il Gruppo ENAV ha appositamente costituito un comitato collegiale, composto da soggetti interni e che, nel suo complesso, risponde ai requisiti di autonomia e professionalità necessari al fine di assicurare che le segnalazioni vengano gestite in maniera adeguata e conforme alle disposizioni del Decreto Whistleblowing e del presente Regolamento (il “**Comitato Whistleblowing**”).

I membri del Comitato Whistleblowing ricevono un’adeguata formazione in merito alla gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing, alla conduzione di indagini interne e ai requisiti di *privacy*.

Il Comitato Whistleblowing dispone annualmente di adeguate risorse finanziarie e organizzative affinché gli sia consentito il corretto svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento.

### 4.3.1 Composizione

Il Comitato Whistleblowing è composto dai seguenti componenti afferenti ad ENAV:

- Responsabile Internal Audit
- Referente Whistleblowing
- Responsabile Legal and Corporate Affairs
- Responsabile Compliance and Risk Management
- Responsabile People and Corporate Services

Al Referente Whistleblowing è delegata la funzione di Segretario del Comitato stesso.

### 4.3.2 Obiettivi e compiti

Al Comitato Whistleblowing è affidata la responsabilità di valutare la procedibilità e ammissibilità delle Segnalazioni di Whistleblowing pervenute sulla base della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dai requisiti stabiliti dal presente Regolamento al par. 3.3 - *Ammissibilità e contenuti minimi delle segnalazioni*, nonché di gestire e dar seguito, anche con il supporto delle competenti funzioni aziendali (tra cui, in particolare, la struttura Internal Audit), alle Segnalazioni di Whistleblowing procedibili.

### 4.3.3 Convocazione

Il Comitato Whistleblowing si riunisce su convocazione del Referente Whistleblowing in seguito alla ricezione di una Segnalazione di Whistleblowing tramite gli appositi canali interni previsti.

In sede di convocazione, che avviene generalmente tramite l'inoltro di una *e-mail* di invito contenente l'indicazione di data, ora e luogo della riunione, il Comitato Whistleblowing è informato dell'oggetto della Segnalazione di Whistleblowing e di ogni altra informazione utile a stabilire il contesto di riferimento e, qualora fattibili, delle analisi svolte in via preliminare dal Referente Whistleblowing, se del caso con il supporto della struttura Internal Audit, preventivamente autorizzata per iscritto al trattamento (vd. par. 7.3). La convocazione è trasmessa con congruo preavviso, normalmente non inferiore ai tre giorni lavorativi antecedenti la riunione, unitamente alla relativa documentazione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

#### 4.3.4 Riunioni

Per la validità delle riunioni del Comitato Whistleblowing è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La partecipazione alle riunioni è consentita anche tramite strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, *streaming*, ecc.). Alle riunioni può essere autorizzata la partecipazione di altri soggetti interni o esterni al Gruppo ENAV, senza diritto di voto, quando tale presenza sia considerata utile a supportare le attività del Comitato, previa autorizzazione scritta al trattamento dei dati (vd. par. 7.3).

#### 4.3.5 Verbalizzazione delle sedute

Di ciascuna riunione del Comitato viene redatto un verbale, a cura Referente Whistleblowing, che riporta le discussioni e le determinazioni assunte.

I verbali sono conservati a cura del Referente Whistleblowing mediante la piattaforma web centralizzata di Gruppo (Sharepoint) con accesso ristretto al solo Responsabile Internal Audit e allo stesso Referente Whistleblowing.

### 4.4 ALTRI DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

Qualora la Segnalazione di Whistleblowing abbia ad oggetto (i) la commissione, la tentata commissione o il ragionevole pericolo di commissione di uno dei reati (e/o degli illeciti amministrativi) rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001; e/o (ii) le violazioni, potenziali o effettive, inerenti il Modello 231, il Codice Etico e/o le Procedure di Gruppo con valenza 231, in virtù del suo ruolo preminente nei sistemi di *compliance*, l'Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo interessata, ove presente, ovvero l'Organismo di Vigilanza di ENAV, viene tempestivamente informato, per il tramite del Referente Whistleblowing, con modalità tali da garantire la tutela dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione di Whistleblowing.

Inoltre, qualora la Segnalazione di Whistleblowing sia relativa ad atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi, la FCPC viene tempestivamente informata, per il tramite del Referente Whistleblowing, con modalità tali da garantire la tutela dell'identità del Segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione di Whistleblowing.

\*

Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal Comitato Whistleblowing (o ai soggetti sopra individuati e/o con canali diversi da quelli descritti al successivo par. 5.1), la stessa va trasmessa, **entro sette giorni** dal suo ricevimento, al Comitato Whistleblowing, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante, laddove non anonimo.

Infatti, qualora il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata una Segnalazione di

Whistleblowing. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione o da comportamenti concludenti, detta segnalazione viene trattata alla stregua di una segnalazione anonima (vd. par. 3.4).

\*

Con particolare riferimento alle società controllate, la gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing avviene a livello centrale in base a idonei accordi infragruppo che prevedono il coinvolgimento della controllante in qualità di “soggetto esterno” e introducono le cautele necessarie ad assicurare la raccolta e la gestione separata delle segnalazioni afferenti alla singola controllata.

## 5. CANALI DI SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni di Whistleblowing possono essere effettuate tramite i canali di seguito descritti.

**I Segnalanti sono fortemente incentivati ad utilizzare i canali di segnalazione interni: i canali di segnalazione esterni possono essere utilizzati solo laddove ricorrano i presupposti per effettuare una Segnalazione Esterna o una divulgazione pubblica (vd. parr. 5.2 e 5.3).**

### 5.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

#### Canale *Whistleblowing* (canale preferenziale)

Il Gruppo ENAV ha istituito un canale di *Whistleblowing* che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante attraverso strumenti informatici di comunicazione secondo le modalità descritte di seguito nel dettaglio.

L'applicativo è accessibile al personale e a soggetti esterni tramite apposita sezione sul sito web di ENAV, reperibile al seguente *link*: <https://whistleblowing.enav.it/#/>

Il Segnalante accede all'applicativo tramite credenziali generate automaticamente e distinte dall'eventuale *account* personale. Tali credenziali sono anche utili successivamente per ricevere messaggi e richieste di chiarimento dal Referente Whistleblowing.

La caratteristica dell'applicativo di fungere anche da canale di comunicazione – in modalità riservata – offre la possibilità di costruire un contesto di ascolto, incontro e accompagnamento, che consenta di comprendere come riconoscere gli illeciti, sciogliere eventuali dubbi e soddisfare eventuali richieste di informazioni. Al fine di consentire l'approfondimento dei fatti segnalati garantendo al contempo l'utente, l'applicativo, oltre a permettere l'instaurazione del “dialogo” di cui sopra è funzionale all'eventuale invio (anche successivo alla Segnalazione di Whistleblowing) di documenti elettronici in allegato, il tutto sempre in forma riservata.

Il sistema garantisce l'informativa al Segnalante circa la presa in carico della Segnalazione di Whistleblowing, la possibilità di essere ricontattato per acquisire elementi utili alla fase istruttoria e di inviare ulteriori informazioni di cui viene eventualmente a conoscenza ai fini dell'integrazione dei fatti oggetto di segnalazione. L'applicativo è inoltre utilizzato per dare comunicazione al Segnalante della chiusura e dell'esito delle verifiche. A tal fine, i Segnalanti sono tenuti ad accedere alla Piattaforma per controllare lo stato della propria segnalazione.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico all'interno della Piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte<sup>5</sup>. La

---

<sup>5</sup> Esclusivamente le operazioni svolte dai soggetti riceventi le segnalazioni. Al contrario tutte le attività svolte dal segnalante sulla piattaforma non sono tracciabili né accessibili se non dal segnalante stesso.

Piattaforma assolve altresì la funzione di registro elettronico delle Segnalazioni di Whistleblowing pervenute, riportandone i dati essenziali.

Una volta acceduto alla Piattaforma il Segnalante può scegliere se effettuare una segnalazione **in forma scritta od in forma orale**.

Qualora il Segnalante voglia inoltrare una **segnalazione orale**, viene indirizzato dalla Piattaforma a registrare un messaggio vocale con un breve questionario a supporto.

### Canale di segnalazione interni alternativi (e residuali)

È inoltre possibile effettuare una Segnalazione di Whistleblowing utilizzando le seguenti modalità – **da considerare residuale** – rispetto al canale preferenziale offerto dalla Piattaforma informatica:

- Posta ordinaria inviata all'indirizzo della Società: **Via Salaria n. 716, 00138 Roma**.

In tal caso, la Segnalazione di Whistleblowing deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento<sup>6</sup>; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe devono poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura *“riservata / all'attenzione della del Comitato Whistleblowing di ENAV”*.

Laddove non vengano rispettati i requisiti formali suddetti, la segnalazione pervenuta può essere archiviata senza approfondimento, fatti salvi i casi in cui sia sufficientemente circostanziata e/o documentate adeguatamente e relativa a potenziali illeciti o irregolarità ritenute gravi.

## 5.2 SEGNALAZIONE ESTERNA

Al ricorrere di predeterminate circostanze, il Segnalante può, altresì, effettuare – per le fattispecie previste dal D.Lgs. 24/2023 (vd. par. 3.1) – una Segnalazione Esterna attraverso il canale di segnalazione attivato e predisposto, tramite apposita piattaforma telematica, dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)<sup>7</sup>. Le condizioni al ricorrere di cui è possibile effettuare una Segnalazione Esterna sono le seguenti:

- a) il Segnalante ha già effettuato la Segnalazione Interna e la stessa non ha ricevuto *“seguito”*<sup>8</sup>;
- b) il Segnalante ha *“fondati motivi”*<sup>9</sup> di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) il Segnalante ha *“fondato motivo”* di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È importante sottolineare che i *“fondati motivi”* devono essere ragionevolmente basati su circostanze concrete di cui può essere fornita evidenza ed informazioni effettivamente acquisibili e, pertanto, non su semplici illazioni.

<sup>6</sup> Tali dati vengono conservati in luogo sicuro, ad accesso limitato, nel rispetto delle misure di sicurezza organizzative e fisiche in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e nei termini previsti dalla Informativa Privacy consultabile al seguente link: <https://www.enav.it/privacy>

<sup>7</sup> <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

<sup>8</sup> Vi è *“mancato seguito”* qualora non sia stata intrapresa anche una sola delle attività previste di cui al successivo paragrafo (verifica ammissibilità, svolgimento istruttoria, comunicazione esiti).

<sup>9</sup> Si considerano *“fondati motivi”* eventuali conflitti di interesse, distruzione di prove, precedenti ritorsioni.

Maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione, ricezione e gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing, trasmesse attraverso il canale di segnalazione esterno, sono disponibili nell'apposita sezione sul sito *Internet* dell'ANAC.

### 5.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il D.Lgs. 24/2023, per le fattispecie in esso contemplate, ha introdotto, al ricorrere di tassative circostanze di seguito descritte, un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica; questa prevede che le informazioni sulle violazioni – se riferite alle fattispecie previste dal Decreto WB stesso (vd. par. 3.1.) – possano essere rese di pubblico dominio mediante la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le circostanze (tassative, concrete e documentabili) al ricorrere delle quali è ammesso il ricorso alla divulgazione pubblica sono le seguenti:

- a) ad una Segnalazione Interna a cui il Gruppo ENAV non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- b) il Segnalante ha già effettuato direttamente una Segnalazione Esterna ad ANAC (nei soli casi in cui ciò sia consentito) la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- d) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

### 5.4 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il Decreto WB, in conformità alla precedente disciplina, riconosce infine ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, avente ad oggetto una delle fattispecie previste dalla norma (vd. par. 3.1).

## 6. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

ENAV garantisce una gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing sistematica, accurata, trasparente, imparziale, oggettiva e tempestiva, assicurando inoltre la documentabilità e tracciabilità dell'intero processo.

Il processo di gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing si fonda sui principi di fiducia, imparzialità e tutela del Segnalante ed è composto dalle seguenti fasi:

- a) ricezione e verifica della procedibilità ed ammissibilità della segnalazione (cosiddetto *triage*);
- b) gestione della Segnalazione mediante svolgimento di una istruttoria;
- c) conclusione del caso e comunicazione degli esiti.

Nella gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing, il Comitato Whistleblowing si avvale del supporto della struttura Internal Audit di ENAV, garantendo sempre la riservatezza del Segnalante, con cui svolge le attività di seguito descritte, salvo in caso in cui la Segnalazione di Whistleblowing si riferisca o sia comunque collegata a tale struttura. La struttura Internal Audit di ENAV opera a favore delle altre Società del Gruppo in forza di appositi accordi infragruppo.

Qualora le violazioni o presunte violazioni segnalate riguardino processi a rischio reati 231 e/o violazioni del Codice Etico aziendale, le attività sono condotte in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo interessata, ove presente, ovvero con l'Organismo di Vigilanza di ENAV. Inoltre, a tale Organismo di Vigilanza sono riportati gli esiti del processo di gestione, coinvolgendolo durante l'espletamento delle relative attività e consultandolo in sede di assunzione delle misure correttive da adottare.

Parimenti, qualora la Segnalazione di Whistleblowing sia rilevante ai fini di potenziali atti di corruzione (compiuti, tentati o presunti) ovvero di violazioni o carenze del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, il Comitato Whistleblowing fornisce adeguata informativa anche alla FCPC, oltre agli eventuali flussi informativi verso i pertinenti Organismi di Vigilanza.

Se la condotta segnalata riguarda un membro del Comitato Whistleblowing, il Segnalante può inoltrare la Segnalazione di Whistleblowing direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società del Gruppo interessata, ove presente, ovvero all'Organismo di Vigilanza di ENAV, tramite posta ordinaria inviata all'indirizzo della Società: Via Salaria n. 716, 00138 Roma. In tal caso, la Segnalazione di Whistleblowing deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe devono poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata / all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di (indicando il nome della Società interessata)".

Inoltre, qualora la Segnalazione di Whistleblowing riguardi un Soggetto Apicale di una Società del Gruppo, il Comitato Whistleblowing (vd. par. 4.3.1), effettuata una preliminare analisi istruttoria circa i fatti segnalati, ne informa i Presidenti del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di ENAV, tramite apposito flusso informativo, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante. In tali ipotesi, infatti, i Presidenti suddetti integrano il Comitato Whistleblowing e lo affiancano nelle successive attività di indagine sulla Segnalazione di Whistleblowing, con l'obiettivo di assicurare il più elevato livello di obiettività, professionalità e indipendenza dell'iter istruttorio. Resta inteso che, qualora la Segnalazione di Whistleblowing riguardi proprio uno o più di tali soggetti, questo o questi vengono esclusi dal flusso e dalla successiva attività di indagine.

\*

In generale, laddove si rendesse necessario, ai fini della gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing, il coinvolgimento di altre funzioni aziendali, il Referente Whistleblowing provvede in tal senso, previa autorizzazione al trattamento dei dati rilasciata per iscritto (vd. par. 7.3) o comunque mantenendo riservata l'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione di Whistleblowing (e.g. mediante comunicazione anonimizzata) e purché i soggetti da coinvolgere non siano in alcun modo connessi alla Segnalazione.

## 6.1 RICEZIONE E VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING

Al ricevimento della Segnalazione di Whistleblowing, il Referente Whistleblowing:

- prende in carico la Segnalazione di Whistleblowing e la registra attraverso un codice/nome identificativo, garantendo la tracciabilità e la corretta archiviazione della documentazione anche nelle fasi successive;
- attua, se necessario ed opportuno, delle analisi preliminari con una prima raccolta di informazioni da sottoporre all'esame del Comitato WB;
- invia al Segnalante una conferma della ricezione della Segnalazione **entro 7 giorni** lavorativi dalla stessa. Si evidenzia che tale riscontro non implica alcuna valutazione dei contenuti oggetto della

- segnalazione ma è unicamente volto a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa;
- convoca il Comitato Whistleblowing che:
    - ✓ svolge la verifica preliminare sulla procedibilità ed ammissibilità della segnalazione coerentemente con quanto descritto al par. 3.3.
    - ✓ delibera se procedere con l'istruttoria o se archiviare la segnalazione senza ulteriori attività;
  - redige il verbale della riunione convocata al fine di tracciare le decisioni prese (sia nel caso di avvio di una istruttoria approfondita che nel caso di archiviazione della segnalazione) e lo invia ai componenti per opportuna documentabilità ed informazione.

A supporto del Comitato WB ed al fine di utilizzare un principio metodologico comune ed uniforme, è stato adottato un criterio di classificazione delle segnalazioni che prevede una notazione a due caratteri per valutare l'affidabilità della fonte e il livello di fiducia sulle informazioni<sup>10</sup>. L'approccio esposto di seguito è ispirato al sistema NATO opportunamente adattato, in termini di complessità ed applicabilità, alla storia delle segnalazioni ENAV pervenute nel tempo (numerosità, fonti conosciute ovvero anonime, oggetto delle segnalazioni):

		VALUTAZIONE FONTE INFORMATIVA			
		A	B	X	
		Autenticità, affidabilità e competenza della fonte confermate	Sussistono dubbi sull'affidabilità ovvero adeguatezza della competenza della fonte	La fonte è anonima	
VALUTAZIONE INFORMAZIONE	1	Informazioni estremamente dettagliate la cui accuratezza non è in dubbio	<b>A1</b>	<b>B1</b>	<b>X1</b>
	2	Informazioni credibili e/o coerenti con altre informazioni già in possesso	<b>A2</b>	<b>B2</b>	<b>X2</b>
	3	Non esiste alcuna base per valutare la validità delle informazioni	<b>A3</b>	<b>B3</b>	<b>X3</b>

ENAV garantisce la gestione di tutte le segnalazioni classificate A e B; le segnalazioni X1 e X2 possono essere oggetto di analisi da parte del Comitato WB al ricorrere delle condizioni previste al par. 3.4.

Le segnalazioni classificate X3 sono archiviate direttamente senza approfondimento.

## 6.2 ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING

Verificata la sussistenza dei presupposti necessari, il Comitato Whistleblowing, co-adiuvato dalla struttura Internal Audit, svolge l'istruttoria approfondita della segnalazione, promuovendo le relative verifiche e accertamenti, al fine di valutare la rilevanza e la fondatezza della Segnalazione.

L'attività di istruttoria interna è condotta in modo confidenziale, accurato e imparziale, in ottica di preservare la riservatezza del Segnalante e/o del/i Segnalato/i, nonché del contenuto della segnalazione.

Per lo svolgimento delle predette attività, il Comitato Whistleblowing, co-adiuvato dalla struttura Internal Audit, può (i) chiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante; (ii) rivolgersi alle competenti funzioni aziendali, anche al fine di acquisire informazioni e documenti; (iii) avvalersi del supporto di

<sup>10</sup> Il sistema è in via generale ed approssimativa ispirato ai criteri di classificazione dell'affidabilità delle informazioni e delle relative fonti definiti secondo i principi del sistema NATO (*Standards for Evaluating Source Reliability and Information Credibility in Intelligence Production - NATO Assessment and Communication of Uncertainty in Intelligence to Support Decision-Making*).

professionisti esterni, anche al fine di garantire l'apporto di competenze specialistiche e assicurare l'imparzialità e l'indipendenza nelle relative valutazioni.

Le indagini non devono interferire, direttamente o indirettamente, con un'indagine giudiziaria, essendo invece opportuno offrire collaborazione all'autorità procedente.

Il Comitato Whistleblowing, coadiuvato dal Referente Whistleblowing, invia al Segnalante appropriati riscontri sulle attività svolte, sul loro *status*, sulle azioni previste o adottate dalla Società per dare seguito alla Segnalazione di Whistleblowing e sui possibili esiti delle indagini entro un termine ragionevole da definirsi, volta per volta, in ragione delle caratteristiche della specifica segnalazione, della complessità degli accertamenti da svolgersi e delle tempistiche effettivamente a disposizione. Tale termine non può essere in ogni caso superiore a **3 mesi** a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione di Whistleblowing oppure, se non è stato inviato alcun avviso al Segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dall'effettuazione della Segnalazione di Whistleblowing<sup>11</sup>.

Ferma restando la citata scadenza temporale, il riscontro può essere anche meramente interlocutorio ed avere ad oggetto un'informativa sullo stato di avanzamento dell'istruttoria; una volta terminati gli accertamenti, gli esiti conclusivi sono prontamente comunicati al Segnalante<sup>12</sup>.

### 6.3 CONCLUSIONE DEL CASO E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Al termine dell'istruttoria, il Comitato Whistleblowing, con il supporto della struttura Internal Audit, predisponde una relazione scritta contenente gli esiti delle analisi svolte, le raccomandazioni ritenute e le eventuali misure di protezione e/o azioni suggerite per colmare eventuali *gap* organizzativi o di controllo. La relazione in parola è redatta in coerenza con quanto definito al par. 7.2 (Confidenzialità e Riservatezza).

Con riferimento alle Segnalazioni di Whistleblowing **fondate** (in tutto o in parte), la relazione di cui sopra viene, successivamente inviata all'Amministratore Delegato e ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, del Collegio Sindacale e – nei casi in cui la Segnalazione riguardi processi a rischio reati 231 e/o violazioni del Codice Etico aziendale – dell'Organismo di Vigilanza della capogruppo e/o delle competenti Società controllate.

Le raccomandazioni e azioni correttive, sono oggetto di monitoraggio da parte della struttura Internal Audit, con il supporto, ove competente, dell'Organismo di Vigilanza delle Società del Gruppo e dell'FCPC.

A conclusione degli accertamenti e delle suddette attività, il Comitato Whistleblowing, con il supporto della struttura Internal Audit, informa il Segnalante dell'esito o dello stato degli stessi.

### 6.4 REPORTING

Semestralmente, il Comitato Whistleblowing, con il supporto della struttura Internal Audit, predisponde un *report* riepilogativo di tutte le Segnalazioni di Whistleblowing ricevute, con l'indicazione della fondatezza o meno delle stesse e degli elementi di sintesi emersi dalle relative attività istruttorie.

Il *report* viene successivamente inoltrato a:

- Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate e Consiglio di Amministrazione di ENAV.
- Collegio Sindacale di ENAV e – per le Segnalazioni di Whistleblowing di rispettiva competenza – delle Società del Gruppo.

<sup>11</sup> Si specifica che talune circostanze specifiche del caso (es. particolare natura e/o complessità dell'oggetto della segnalazione), potrebbero giustificare una estensione del termine di riscontro.

<sup>12</sup> Cfr. ANAC - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali del 12/07/2023

- Organismo di Vigilanza delle Società del Gruppo, per le Segnalazioni di Whistleblowing di rispettiva competenza.
- FCPC di ENAV, per le Segnalazioni di Whistleblowing aventi ad oggetto tematiche inerenti la corruzione.

## 7. PRINCIPI GENERALI E TUTELE

La corretta gestione del processo di *Whistleblowing* supporta la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno del Gruppo ENAV. Tale scopo può essere raggiunto solo se i Segnalanti hanno a disposizione non solo i mezzi di comunicazione, ma anche la certezza di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di rischiare di vedere la propria Segnalazione di Whistleblowing inascoltata.

In aggiunta, il sistema tecnologico ed il relativo processo gestionale rientrano nell'alveo delle garanzie apprestate dal sistema di tutela della sicurezza delle informazioni, certificato ISO 27001, e, in particolare, oltre ai principi di i) segregazione delle attribuzioni, ii) trasparenza e tracciabilità delle operazioni, iii) gestione dei processi di linea e dei controlli ai diversi livelli, sono garantiti i più alti livelli di classificazione delle informazioni con le relative misure di protezione.

Di seguito si riportano nel dettaglio i principi e le tutele che il Gruppo ENAV si impegna a garantire.

### 7.1 TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE

La documentazione inerente a ogni Segnalazione di Whistleblowing ricevuta (ovvero tutte le informazioni e i documenti di supporto) è conservata dal Referente *Whistleblowing*, nel rispetto del principio di riservatezza, per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing ricevute e, in ogni caso, entro i termini massimi previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile in materia di *whistleblowing*.

Per maggiori informazioni sui tempi di conservazione della documentazione prodotta in sede di ricezione e gestione delle segnalazioni, si rinvia all'informativa relativa al trattamento dei dati personali disponibile sul portale *whistleblowing*.

### 7.2 CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

Il Gruppo ENAV garantisce la riservatezza della Segnalazione di Whistleblowing, dei contenuti della stessa e dell'identità del Segnalante.

L'identità del Segnalante, e degli altri soggetti, a diverso titolo, legati alla Segnalazione di Whistleblowing, è tutelata in tutte le fasi della procedura di *Whistleblowing*. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing (ivi inclusi eventuali consulenti esterni) sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice della Società, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del Segnalante. Pertanto, nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre direzioni, organi o terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, la struttura *Internal Audit*, l'OdV e la FCPC inoltrano solo il contenuto della Segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante. Rimane inteso che, laddove necessario ai fini della gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing, il Comitato Whistleblowing potrebbe coinvolgere altri soggetti, previa autorizzazione al trattamento dei dati rilasciata per iscritto (vd. par. 7.3) e purché tali soggetti non siano in alcun modo connessi alla Segnalazione.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata quando:

- è stata intrapresa un'azione disciplinare basata in tutto o in parte sulla Segnalazione, la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato e vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In assenza di tale consenso la Segnalazione non è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare;
- è configurabile una responsabilità penale per contenuti diffamatori o calunniosi; in tale caso ENAV si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del Segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria o è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Ai sensi del Decreto WB, la Segnalazione di Whistleblowing<sup>13</sup> è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per i limiti all'esercizio, nel contesto della Segnalazione, dei diritti previsti dal GDPR si rinvia al paragrafo 7.3.

### 7.3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione di Whistleblowing sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. In particolare, ENAV garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati. Tutte le informazioni trattate ai fini del presente documento sono, inoltre, soggette al rispetto di quanto definito nel Security Management System. In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- è resa disponibile, sul portale *Whistleblowing*, l'informativa privacy, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, nella quale sono indicate, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, il Titolare del trattamento dei dati personali, le categorie e gli uffici ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della Segnalazione, i tempi di conservazione dei dati, nonché i diritti esercitabili dal Segnalante con riferimento ai propri dati personali;
- il sistema di Segnalazioni di Whistleblowing prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti. Segnalazioni che sono state valutate non rilevanti ai sensi della presente procedura vengono archiviate e non ulteriormente trattate;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, ed in particolare è garantita la cifratura delle trasmissioni e dei dati residenti sui sistemi informativi inerenti le Segnalazioni di Whistleblowing;
- tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni di Whistleblowing sono stati preventivamente designati per iscritto come autorizzati al trattamento, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ("**Codice Privacy**").

Nell'ambito di una Segnalazione di Whistleblowing, il soggetto Segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da ENAV o da un'altra società del Gruppo, conformemente a quanto previsto dal Legislatore all'art. 2-*undecies* del Codice Privacy e in linea con le previsioni di cui alle Policy di ENAV e delle Società del Gruppo in materia di protezione dei dati personali, può subire delle limitazioni (es. ritardo) e/o delle preclusioni (mancato accoglimento da parte dei Titolari) nell'esercizio dei

<sup>13</sup> Più nello specifico, sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: la Segnalazione di Whistleblowing, la documentazione ad essa allegata, il relativo fascicolo istruttorio, nonché ogni ulteriore documento da cui si possa evincere l'identità del Segnalante.

diritti previsti dagli artt. 15 -22 GDPR, ove dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza del Segnalante e dei soggetti ad esso equiparati, e/o allo svolgimento delle investigazioni o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria da parte della Società. Resta ferma la possibilità per il Segnalato di esercitare i propri diritti chiedendo l'intervento del Garante della Privacy, con le modalità previste dall'art. 160 del Codice Privacy.

#### 7.4 TUTELA DEL SEGNALANTE

Il Gruppo ENAV intende rafforzare il rapporto di fiducia tra la Società e i suoi *stakeholder* e, per tale ragione, tutela il Segnalante (in buona fede) contro qualsiasi condotta ritorsiva, dannosa, discriminatoria o comunque sleale, minacciata o effettiva, diretta o indiretta (fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge), conseguenti alla Segnalazione di Whistleblowing e poste in essere nel corso dell'intero processo di *Whistleblowing* e successivamente alla conclusione dello stesso. La Segnalazione di Whistleblowing non può costituire pregiudizio per il proseguimento del rapporto di lavoro.

Sono, pertanto, da considerarsi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il trasferimento, il mutamento di mansioni del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante stesso tra cui a titolo esemplificativo le seguenti:

- a) la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) la riduzione dello stipendio;
- d) la modifica dell'orario di lavoro;
- e) la sospensione della formazione;
- f) note di merito o referenze negative;
- g) l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari ingiustificate;
- h) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- i) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo;
- j) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;
- k) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- l) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- m) l'inserimento in cd. "*black list*" sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- n) lo scioglimento del contratto per beni o servizi;
- o) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- p) la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Possono costituire ritorsioni anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Inoltre, le suddette misure di protezione si applicano quando:

- 1) al momento della Segnalazione di Whistleblowing o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo del presente regolamento;
- 2) sia stata effettuata una Segnalazione Esterna, laddove consentito dalla legge;

- 3) la Segnalazione di Whistleblowing sia stata oggetto di Divulgazione Pubblica, laddove consentito dalla legge.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del Segnalante può essere denunciata all'ANAC, per i provvedimenti di propria competenza. Possono essere denunciate anche le ritorsioni tentate o minacciate purché supportate da elementi da cui poter desumere il *fumus* sulla effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il Segnalante che abbia effettuato la Segnalazione di Whistleblowing in buona fede non è perseguibile.

\*

Come anticipato, la tutela da atti ritorsivi si applica anche nei confronti del segnalante anonimo che segnali fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto WB, quando questi successivamente riveli la sua identità o la stessa venga altrimenti conosciuta.

## 7.5 TUTELA DELLE ALTRE PERSONE INTERESSATE

Le suddette misure di protezione sono riconosciute altresì nei riguardi dei seguenti soggetti, al fine di evitare condotte di ritorsione "trasversale":

- (i) facilitatori, ossia coloro che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere riservata;
- (ii) altri soggetti connessi con i Segnalanti tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante con il quale sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- (iii) soggetti giuridici<sup>14</sup> collegati al Segnalante o ai soggetti di cui sub (i) o (ii).

## 7.6 INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Il legislatore ha previsto un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il Segnalante dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica ai sensi del D.Lgs. 24/23 e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sul soggetto che ha posto in essere la presunta ritorsione. È quest'ultimo, quindi, che è tenuto a dimostrare che la presunta ritorsione non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica. Ciò vale sia nell'ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi che nelle controversie stragiudiziali. Anche in caso di domanda risarcitoria all'Autorità giudiziaria, la persona deve solo dimostrare di aver effettuato una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e di aver subito un danno e quest'ultimo si presuppone automaticamente derivato dalla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Da notare come non tutti i soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni possono beneficiare dell'inversione dell'onere della prova: il legislatore, infatti, ha voluto escludere da tale beneficio i **soggetti di cui al par. 7.5 - Tutela delle Altre Persone Interessate**.

---

<sup>14</sup> D.Lgs. 24/2023; art. 3, co. 2 lett. d): "enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo"

## 7.7 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Nell'alveo delle tutele riconosciute dal Decreto WB al Segnalante (in buona fede) che effettua una Segnalazione di Whistleblowing, sono ricomprese anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni quali:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere essenzialmente di due condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa; in particolare le condizioni sussistono se:

- ✓ al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- ✓ la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

## 7.8 TUTELA DEL SEGNALE

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del *Whistleblowing* e di impedire delazioni, diffamazioni, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi e/o la divulgazione di dati personali sensibili del Segnalato, che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, nelle more dell'accertamento della sua responsabilità tale soggetto non può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto affermato nella Segnalazione di Whistleblowing, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto della segnalazione medesima.

Fermo l'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante, nelle procedure di Segnalazione Interna ed Esterna, il Segnalato può essere sentito, ovvero, su sua richiesta, è sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

## 7.9 SANZIONI

ENAV ritiene sanzionabili a titolo disciplinare i seguenti soggetti:

- il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, discriminatorie, caluniose o "in mala fede";
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante o dei soggetti a esso parificati ai sensi del Decreto WB;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
- il responsabile delle attività di verifica nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- il Segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte da ENAV, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero attività non in ottemperanza al Codice Etico, al Modello 231,

al SGPC o al sistema delle Procedure aziendali, anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale previsto dal contratto collettivo di lavoro.

In particolare, nei confronti di tali soggetti viene applicato il sistema disciplinare adottato dalle Società del Gruppo ENAV, ivi compreso il sistema disciplinare previsto dal Modello 231 di ciascuna.

Inoltre, qualora all'esito delle verifiche effettuate a seguito della segnalazione, siano stati rilevati elementi fondanti circa la commissione di un fatto illecito, la Società può presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria e avvalersi degli altri rimedi e misure previste dalla legge (licenziamento, risoluzione contrattuale, penali, etc. In egual maniera, qualora le risultanze delle verifiche effettuate abbiano evidenziato un comportamento illecito da parte di un soggetto terzo (ad esempio un fornitore), la Società può procedere, fermo restando ogni ulteriore facoltà prevista per legge e per contratto, alla sospensione/cancellazione dagli albi aziendali.

All'ANAC è stato infine affidato il compito di accertare se eventuali/presunte ritorsioni, comunicate alla stessa Autorità dai soggetti coinvolti, siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore pubblico e privato, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000 a 50.000 euro.

## 8. COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento viene comunicato a tutti i soggetti interessati (i.e. i Segnalanti) con mezzi di comunicazione appropriati, compresa la posta elettronica, dal Comitato Whistleblowing o dal dipartimento/reparto che richiede il servizio di un soggetto esterno al Gruppo ENAV a cui comunicare il presente documento.

In particolare, il Regolamento Whistleblowing è esposto e reso facilmente visibile nei luoghi di lavoro, anche attraverso l'*intranet* aziendale, ed è accessibile anche a coloro che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, hanno un rapporto giuridico in una delle forme sopra citate. È inoltre pubblicato in una sezione dedicata del sito *web* di ENAV.